

Allegato alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 32 del 21.7.2009.

*

Dichiarazione da allegare alla Deliberazione di Consiglio Comunale recante per oggetto: Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti biomassa della potenza elettrica di 12,5 M W sita nel Comune di Canosa di Puglia. Richiedente S.OL.VI.C. Esame e determinazioni.

I sottoscritti consiglieri comunali in ordine alla Deliberazione di Consiglio Comunale recante per oggetto: "Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti biomassa della potenza elettrica di 12,5 M W sita nel Comune di Canosa di Puglia. Richiedente S.OL.VI.C. Esame e determinazioni.", leggono la presente **DICHIARAZIONE** che chiedono sia allegata alla menzionata Deliberazione di Consiglio Comunale facendone parte integrale e sostanziale.

PREMESSO CHE:

il 27 marzo 2007 la Ditta SOLVIC fa istanza alla Regione Puglia- Assessorato allo Sviluppo Economico -Settore Industria Energetica, e, per conoscenza al Comune di Canosa, volta ad ottenere l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica alimentato da biomasse vegetali, in modifica dell'autorizzazione ministeriale n. 10/98 relativa alla installazione e messa in esercizio di un impianto per la produzione di energia alimentate da CDR -sanse vegetali.

CONSIDERATO CHE

l'impianto a biomasse che si vuole realizzare è localizzato in agro di Canosa, a contrada Tufarelle, Foglio 77, particella 410.

nelle immediate vicinanze del sito proposto per la realizzazione dell'impianto, in un raggio di circa 500 metri sono presenti: 1) un impianto per il trattamento delle acque reflue di origine industriale, pericolosi e non, della Ditta S.OL.VI.C.; 2) una discarica per rifiuti speciali, attualmente inattiva, della ditta CO.BE.MA srl, in cui sono abbancati 300 mila tonnellate / mc di rifiuti speciali; 3) la discarica di rifiuti speciali della Ditta BLEU srl, operativa, della capacità autorizzata di 1.500.000 tonnellate/ mc. , quasi interamente utilizzata. Inoltre la Ditta BLUE srl ,sempre entro lo stesso ristretto ambito, ha presentato richiesta di V.I.A.-A.I.A. alla provincia di Bari per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali di capacità di 3.800.000 tonnellate/mc. Richiesta attualmente in istruttoria.

l'impianto in oggetto, se autorizzato, produrrà un rilevante impatto sull'ambiente circostante costituito dalla emissione ,tra gli altri, di polveri, metalli pesanti, SO₂, NO_X, ammoniaca, monossido di carbonio, diossine, furani, oltre ad altre innumerevoli sostanze gassose ecc.

tali emissioni andranno a cumularsi con quelle degli impianti di rifiuti speciali e trattamento reflui attualmente operativi, agli impianti attualmente inattivi e a quelli derivanti dalla discarica di rifiuti speciali di 3.800.000 tonnellate/mc di cui è in corso l'istruttoria.

l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia , nella sua nota del 12/06/2007, protocollo n.9381 con cui riscontrava l'istanza della Ditta S.OL.VI.C. per la realizzazione dell'impianto in oggetto, scriveva " (Omissis)... si rilevano criticità dovute ai potenziali impatti cumulativi causati dalla contemporanea presenza, nella stessa Contrada Tufarelle e nelle vicinanze del progetto in oggetto, di impianti comunque destinati alla raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti a varia classificazione, con emissioni puntiformi e diffuse. A tal proposito si fa presente che i piani di monitoraggio forniti si riferiscono unicamente al sito di localizzazione dell'impianto in oggetto risultando totalmente carenti dell'analisi dei potenziali impatti cumulativi, sulle componenti ambientali dell'intera area"

il Piano Regolatore Generale del Comune di Canosa era stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 118 del 15 Febbraio 2005 ,pubblicata sul BURP n. 36 del 4.03.2005.

che contrada Tufarelle oltre alle aree occupate dalle cave dismesse e da quelle attive, alle aree occupate dalle discariche di rifiuti speciali e dagli impianti per il trattamento dei reflui industriali, tutte le altre aree erano state tipizzate nel Piano Regolatore appena approvato, come **Zona D3** (Zone per insediamenti produttivi per la trasformazione dei prodotti oleari, vinicoli e simili, e quindi di tutte quelle lavorazioni che comportano emissione di fumi nocivi e di acque da trattare), e come **Zona D4**. (Zone per attività di trattamento delle acque e dei residui delle lavorazioni nocive).

che il Consiglio Comunale, con Delibera n. 21 del 13 maggio 2005, adottò una Variante al Piano Regolatore Generale finalizzata a cambiare la destinazione delle aree di contrada Tufarelle, tipizzate nel Piano Regolatore Generale come D3 e D4, destinandole a Parco Territoriale.

che la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 13 Maggio 2005 venne bocciata dal TAR, dietro ricorso della SOLVIC, con la Sentenza n. 1918 depositata il 18 maggio 2006, con la motivazione "*(Omissis)... le misure di salvaguardia a tutela dei piani urbanistici adottati dal Comune non trovano applicazione nei confronti di concessioni edilizie rilasciate, come nel caso che ci occupa in cui la concessione edilizia risale al 3.06.2002, in epoca antecedente alla data di adozione del piano stesso...*" (La Concessione Edilizia è la n. 39/3.06.2002, successivamente autoannullata il 10.11.2002, ripristinata dalla Sentenza del TAR Puglia n. 3605 del 29.09.2003, e definitivamente annullata con la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1345/2007 del 20.03.2007).

il Consiglio Comunale di Canosa, per ottemperare alla Sentenza del TAR Puglia n. 1918/2006, in data 9 ottobre 2006 adottò una nuova Delibera di Variante al P.R.G., (la Delibera di C.C. n. 58 del 9 ottobre 2006), con la quale ripropose la destinazione a parco di contrada Tufarelle, escludendo dalla Variante urbanistica la particella 410 sulla quale insisteva il progetto della centrale termoelettrica, per la cui licenza edilizia era, a quella data, ancora pendente l'appello presso il Consiglio di Stato.

detta particella 410, come si evince dalla Zonizzazione Stralcio del Progetto di Variante è completamente conclusa all'interno del parco territoriale che si intendeva istituire.

con la Delibera di C.C. n. 2 del 12 gennaio 2007 la Variante al P.R.G. con destinazione a parco, fu approvata definitivamente dal Consiglio Comunale.

con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 935 adottata il 4 giugno 2009 e pubblicata sul BURP n. 98 dell'1.07.2009 è stata approvata la Variante al P.R.G. per la destinazione a parco della zona D3-D4 in contrada Tufarelle, che tra l'altro prescrive:

"(Omissis) L'area, così come si rileva dalla documentazione in atti, è caratterizzata dalla presenza di cave dismesse, di discariche, di un impianto di trattamento reflui, di siti interessati dalla coltivazione di cave di tufo e di un sito interessato da concessione edilizia rilasciata il 03.06.2002.

Posto quanto sopra il SUR (Servizio Urbanistico Regionale), giusta relazione istruttoria n. 5 del 19.03.2009, è pervenuto alle seguenti conclusioni:

"Nel merito della variante proposta, considerato l'alto valore paesaggistico dell'area e delle sue potenzialità, si ritiene di condividere la variante urbanistica proposta consistente nella nuova destinazione urbanistica dell'area denominata "Tufarelle", in quanto tendente alla valorizzazione, al recupero e conseguente tutela di un ambito territoriale di pregio ambientale.

In particolare, atteso che nelle aree in questione sono presenti attività non compatibili con le finalità del "Parco" quali cave dismesse, discariche di rifiuti speciali ed impianti di trattamento di acque reflue, si ritiene che all'art. 88 delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.) sia introdotto in sostituzione del previsto nuovo capoverso il seguente periodo:

"Il Parco Territoriale di "Tufarelle" comprende un'area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l'agro di Minervino Murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del "Parco", e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento, nè potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale paesaggistico".

in data 28 luglio 2008 è stato sottoscritto un **Protocollo d'Intesa** tra il Comune di Canosa, la Regione Puglia, l'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Bari, l'ARPA Puglia, l'Ufficio Igiene Pubblica ASL BAT, i titolari delle imprese BLEU, SOLVIC, COBEMA per il "Coordinamento ed integrazione delle attività di monitoraggio e controllo ambientale in località Contrada Tufarelle".
il Tavolo Tecnico di coordinamento dovrà, tra l'altro, raggiungere l'obiettivo della definizione di uno specifico piano di monitoraggio e controllo ambientale, anche in collaborazione ad altri organismi operanti nel settore, finalizzato alla costruzione di un quadro ambientale di riferimento sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente ed i cittadini.
detto Protocollo d'Intesa è stato ratificato con la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 dicembre 2008 n. 2598.

la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa, che muove dall'esigenza di monitorare e valutare l'inquinamento delle matrici ambientali del comprensorio di Tufarelle, è un'azione coerente con le prescrizioni contenute nell'art. 88 delle N.T.A. formulate nella Delibera di Giunta Regionale n. 935 istitutiva del Parco territoriale di Tufarelle in materia di bonifica di siti inquinati.

OCCORRE RICORDARE CHE:

1) dopo la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1345 del 20 marzo 2007, la particella n. 410 del Foglio di mappa 77 sulla quale si vuole costruire la Centrale Termoelettrica alimentata a CDR è classificata, sotto il profilo urbanistico, come "**Cava in attività**" (circa il 2%), e come "**Zona Agricola E2**" (circa il 98%), dal momento che i presupposti della Concessione Edilizia n. 39 sono stati dichiarati nulli dal Consiglio di Stato.

2) che tale destinazione urbanistica è da ascriversi esclusivamente alla circostanza che, al momento dell'adozione della Delibera Consiliare di adozione della Variante al PRG per destinare a parco di rimboschimento Contrada Tufarelle, era ancora pendente presso il Consiglio di Stato il giudizio sulla Concessione Edilizia n. 39 del 3.06.2002.

3) dopo la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1345/2007, la particella 410 non può essere riportata, in maniera inefficace, alla sua primitiva destinazione urbanistica del PRG (Cava in attività e Zona Agricola E2), essendo essa posta al centro del Parco di Tufarelle ed essendo interamente circondata da aree destinate a Parco.

4) non assimilarla al Parco territoriale risulterebbe in contraddizione con le ragioni istitutive del Parco stesso e delle stesse Norme Tecniche di Attuazione riscritte dalla Delibera di Giunta Regionale n. 935 del 4.06.2009 istitutiva del Parco, laddove prevedono che: "*(Omissis).....
Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno esservi nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale- paesaggistico*"

5) una eventuale autorizzazione a localizzare la centrale elettrica alimentata a biomasse violerebbe di fatto il Regolamento Regionale 14 Luglio 2008 n. 12- "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse"-, che all'articolo 4- *"Criteri per la localizzazione di impianti alimentati a biomasse-*, non prevede in nessun modo la possibilità di installare impianti all'interno di aree tipizzate come "parchi territoriali"

nella sua istanza del 27 marzo 2007 la SOLVIC alla Regione Puglia con cui richiede l'Autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 387/2003 (Punto B, paragrafo 2, pagg. 6-7 dell'istanza) afferma: "*Non si può dubitare infatti che il diniego alla localizzazione espresso dal Comune con la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 4 dicembre 2002 sia stato adottato sul presupposto che l'impianto progettato venisse alimentato con i rifiuti, qual è il CDR. La attuale rinuncia della istante ad utilizzare CDR impone quindi la*

riconsiderazione dell'eventuale assenso comunale alla localizzazione, che non potrà che avvenire nella nuova sede del procedimento unico disciplinato dall'articolo 12, D.Lgs n. 387/2003"

L'istanza rivolta alla SOLVIC il 27 Marzo 2007 volta ad ottenere l'Autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, **per la costruzione di un impianto per la produzione di energia alimentato da biomasse ,localizzato sulla particella 410 del Foglio 77, tende a creare un continuum amministrativo privo di fondamento.** Fermo restando l'autorizzazione ministeriale 10/98 che autorizzava la Ditta SOLVIC alla realizzazione di una centrale termoelettrica, **sono cambiati i presupposti per rendere esecutiva detta autorizzazione sulla particella 410.** Infatti la prima autorizzazione che prevedeva l'alimentazione dell'impianto anche da CDR era richiesta ai sensi dell'articolo 17 del DPR 203/1988; ciò presupponeva il rilascio di una Concessione Edilizia. Proprio la *vexata quaestio* della Concessione Edilizia ha alimentato l'enorme contenzioso tra il Comune di Canosa e la Ditta SOLVIC.

L'Autorizzazione unica richiesta con la istanza del 27 marzo 2007 ai sensi dell'articolo 12 del DPR 387/2003, prescrive tra l'altro che gli aspetti relativi alla costruzione dell'impianto siano previsti nell'ambito dello stesso procedimento di autorizzazione. Il comma 3 dell'articolo 12 del DPR 387/2003 prevede infatti che: " *La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (.....), nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico -culturale....*"

Si potrà mai, alla luce di tale formulazione autorizzare un impianto industriale per la produzione di energia elettrica, seppure alimentato da biomasse, in un'area totalmente interclusa da aree che la Regione Puglia ha destinato a Parco ?

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

i sottoscritti consiglieri comunali esprimono un parere non favorevole alla localizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte biomassa della potenza elettrica di 12,5 MW che si intende costruire sulla particella 410 del Foglio 77 di contrada Tufarelle né in altra zona di contrada Tufarelle ,a causa delle criticità derivanti dagli impatti cumulativi sull'ambiente di contrada Tufarelle che deriverebbero dalla presenza dell'impianto a biomasse in aggiunta agli impatti causati dagli impianti (discariche e impianto per trattamento reflui industriali) già presenti , oltre alla circostanza che detta contrada è stata tipizzata a Parco Territoriale a seguito della da Delibera di Giunta Regionale n. 935 del 4.06.2009 .

Invitano il Sindaco a fare proprie tutte le argomentazioni qui elencate e ad esporle in sede di Conferenza dei Servizi presso Servizio Industria e Industria Energetica dell'Assessorato Regionale all'Industria.

Canosa di Puglia li 21 Luglio 2009

I Consiglieri Comunali:

.....
.....
.....
.....